

DETERMINAZIONE DSAI/73/2018/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 21 dicembre 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 1 *bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 così come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 recante "Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: TIVG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10, recante "Criteri generali, modello di funzionamento e modello organizzativo del SII" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche

ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*)” e s.m.i. (di seguito: TISG);

- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com recante “Disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale – Regolazione della voltura nel settore del gas” e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas, recante “Disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell’ambito del sistema informativo integrato, con riferimento al settore gas” (di seguito: deliberazione 434/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas recante “Disposizioni in merito all’estensione e all’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale” (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 233/2018/E/com (di seguito: deliberazione 233/2018/E/com);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione 16 marzo 2011, VIS 38/11 (di seguito: VIS 38/11);
- la deliberazione 9 maggio 2013, 198/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 198/2013/S/gas);
- la deliberazione 21 settembre 2017, 638/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 638/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è stato istituito presso l’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (articolo 1 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, così come modificato dalla legge 129/10);

- il compito di emanare i criteri generali per il funzionamento del SII e di stabilirne le modalità di gestione dei flussi informativi è stato attribuito all'Autorità (comma 1 e 2, art. 1 *bis* cit.);
- quest'ultima, con l'Allegato A alla deliberazione 201/10, ha denominato la predetta banca dati Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e ha individuato nell'AU il Gestore del SII (articoli 1, comma 1 e 2, comma 3);
- con la legge 27/12, al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas ed accrescerne la trasparenza, è stata attribuita al SII anche la gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali ed è stato stabilito che confluiscono nella citata banca dati anche le informazioni sulle misure dei consumi di energia elettrica e di gas (articolo 22);
- successivamente, l'Autorità ha inteso attribuire al SII altresì la gestione dei dati di misura raccolti dalle imprese distributrici;
- in particolare, come già previsto per il settore elettrico, con deliberazione 434/2017/R/gas l'Autorità ha introdotto per il settore del gas il processo di gestione e messa a disposizione del SII, dei dati di misura periodici da parte delle imprese di distribuzione;
- a partire dai dati di misura resi disponibili nel mese di ottobre 2017 (art. 3, comma 1, della citata deliberazione), infatti, le imprese di distribuzione sono tenute a mettere a disposizione del SII – secondo le modalità definite dal Gestore del SII – i dati di misura relativi ai punti di riconsegna (di seguito: PdR) serviti, nonché i dati di misura che rettificano misure trasmesse in precedenza, contestualmente alla messa a disposizione dei predetti dati agli utenti della distribuzione ai sensi del TIVG (art. 1 della deliberazione 434/2017/R/gas) ovvero entro il sesto giorno lavorativo del mese (art. 15, comma 1, e art. 15bis, comma 4, del TIVG);
- inoltre, ai sensi dell'art. 22 del TISG le imprese di distribuzione devono mettere a disposizione del SII:
 - entro il quinto giorno lavorativo antecedente il 31 luglio di ogni anno, con riferimento a ciascun PdR servito, le informazioni relative alla:
 - i) determinazione del parametro indicatore del prelievo annuo (CA_{PdR});
 - ii) assegnazione di un profilo di prelievo standard tra quelli elencati nella Tabella 3 al TISG;
 - entro due giorni dal ricevimento di eventuali richieste degli utenti del dispacciamento di assegnazione di un determinato profilo di prelievo standard (sulla base dell'attestazione, inviata dai titolari di PdR, di un certo utilizzo del gas), le informazioni di cui ai precedenti punti i) e ii) aggiornate;
- dal 1 giugno 2016, data di entrata in vigore (ai sensi dell'art. 7, comma 2, della 102/2016/R/com) dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com, in caso di voltura nel settore del gas l'impresa di distribuzione mette a disposizione del SII – secondo le Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII (art. 6 della predetta deliberazione) – il dato di misura entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale;
- la deliberazione 850/2017/R/gas ha previsto l'estensione e l'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU con riferimento al settore del gas naturale, disponendo che,

le imprese di distribuzione effettuino il primo popolamento dei nuovi dati costituenti il RCU in relazione ai PdR in esso censiti, attraverso una procedura di caricamento massivo;

- segnatamente, ai sensi dell'articolo 2 della citata deliberazione 850/2017/R/gas, ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale è tenuta a comunicare al SII, entro i due giorni lavorativi antecedenti l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese di aprile 2018 – e fino al 1 giugno 2018, data di entrata in vigore delle disposizioni inerenti all'aggiornamento *on condition* dei dati costituenti l'RCU (artt. 4, 5, 6 e 7), ai sensi dell'art. 9, comma 6, della predetta deliberazione – secondo le modalità e i termini di cui alle Specifiche tecniche definite dal Gestore del SII, con riferimento a tutti i PdR situati nel proprio ambito territoriale, i dati costituenti il RCU ivi specificamente indicati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 233/2018/E/com l'Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita e di distribuzione nei mercati di energia elettrica e gas naturale, aventi ad oggetto il rispetto degli adempimenti connessi all'utilizzo del SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, il giorno 24 luglio 2018, una verifica ispettiva presso la sede legale dell'impresa esercente l'attività di distribuzione di gas naturale Asec S.p.A. (di seguito: Asec o società);
- in occasione della predetta verifica ispettiva, Asec si è impegnata ad inviare all'Autorità degli approfondimenti e della documentazione, provvedendovi con nota del 14 settembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 25634);
- dalle dichiarazioni rese dalla società e dall'analisi della documentazione acquisita, è emersa l'inosservanza di alcune disposizioni in materia di SII;
- in particolare, Asec risulta:
 - a) con riferimento alla deliberazione 434/2017/R/gas, non avere provveduto a mettere a disposizione del SII i dati di misura periodici, in violazione dell'art. 1 della deliberazione 434/2017/R/gas; infatti, in sede di verifica ispettiva, la stessa società ha dichiarato “*di non aver trasmesso i dati di misura sul portale del SII*” e di averli trasmessi solo agli utenti della distribuzione a mezzo PEC con cadenza mensile, nonché di prevedere “*l'entrata a regime del processo di adeguamento e di conseguente messa a disposizione dei dati al SII (...) a partire dal mese di ottobre 2018*” (punto 1 della *check list*); per stessa ammissione della società, dunque, il mancato rispetto dell'obbligo in esame, non riguarda solo la mancata trasmissione al SII dei dati di misura periodici relativi al periodo gennaio-aprile 2018, ma anche dei dati di misura resi disponibili dal mese di ottobre 2017, ossia dall'entrata in vigore dell'obbligo in questione (art. 3, comma 1, della deliberazione 434/2017/R/gas); riguardo alla cessazione di tale condotta, gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto al Gestore del SII di effettuare le necessarie verifiche e in data 23 ottobre 2018

quest'ultimo ha comunicato che Asec ha iniziato a provvedere a mettere a disposizione del SII le misure periodiche; a fronte di ciò, Asec risulta allo stato adempiente all'obbligo previsto dall'art. 1 della deliberazione 434/2017/R/gas;

- b) con riferimento al TISG (*settlement gas*), non avere provveduto ad inviare al SII le informazioni relative alla determinazione del parametro indicatore del prelievo annuo (CA_{PdR}) e all'assegnazione del profilo di prelievo standard per ciascun PdR servito, relativamente all'anno 2017 ed in parte per l'anno 2018, in violazione dell'art. 22 del TISG; infatti, la stessa società, in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato, con riferimento all'anno 2017, di avere riscontrato, in fase di estrazione dei dati, *“delle anomalie sui propri sistemi che non hanno tuttavia consentito la regolare trasmissione sul portale del SII”* e di aver inviato *“in data 23 luglio 2018 il tracciato SAGI (...) con riferimento agli adempimenti per l'anno 2018”* (punto 2 della *check list*); al riguardo, gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto al Gestore del SII di effettuare le necessarie verifiche e in data 23 ottobre 2018 quest'ultimo ha comunicato che con riferimento agli adempimenti per l'anno 2018 Asec è parzialmente adempiente, avendo provveduto all'invio dei CA_{PdR} e all'assegnazione del profilo di prelievo standard per soli 8.149 PdR su un totale di oltre 40.000;
- c) con riferimento all'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com, non avere provveduto, nei casi di voltura, a mettere a disposizione del SII entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale, i dati di misura rilevati alla predetta data, in violazione dell'art. 11, comma 1, dell'Allegato A della citata deliberazione; in sede di verifica ispettiva, infatti, Asec ha dichiarato che *“gli adempimenti previsti dalla normativa 102/2016/R/com (...) non sono stati gestiti in conformità a partire dalla data di entrata in vigore degli obblighi previsti dalla deliberazione citata”*, che le pratiche di voltura sono *“gestite anche in maniera tradizionale (PEC) con l'UdD”* e che sono in corso le attività di adeguamento alla normativa il cui termine è previsto nel mese di ottobre 2018 (punto 3 della *check list*); dall'analisi delle informazioni e della documentazione inerente ai disallineamenti delle volture nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della deliberazione 102/2016/R/com) e il 24 luglio 2018 (data della verifica ispettiva), di cui alla nota 14 settembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 25634) inviata da Asec su richiesta del Nucleo Ispettivo, è emerso che la società non ha trasmesso al SII i dati di misura relativi ai 1369 PdR interessati da volture nel suddetto periodo; quanto alle attività di adeguamento dichiarate da Asec in sede di verifica ispettiva, gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto al Gestore del SII di effettuare le necessarie verifiche e in data 23 ottobre 2018 quest'ultimo ha comunicato che a partire dal 27 settembre 2018 la società ha iniziato a trasmettere al SII i dati di misura delle volture con il flusso previsto dalle Specifiche Tecniche del Gestore del SII, sia pure solo per alcune pratiche di voltura;

- d) con riferimento alla deliberazione 850/2017/R/gas, non avere provveduto ad inviare al SII, per tutti i PdR situati nel proprio ambito territoriale, i nuovi dati costituenti il RCU, in violazione dell'art. 2 della predetta deliberazione; in particolare, in sede di verifica ispettiva, Asec ha dichiarato *“di non aver provveduto all'invio dei dati costituenti il RCU secondo i termini e le modalità”* previsti dalla regolazione, di avere provveduto ad effettuare in data 23 luglio 2018 un'estrazione dei nuovi dati costituenti il RCU secondo le prescritte specifiche tecniche e di avere avviato *“un'interlocuzione col gestore del SII al fine di procedere all'invio dei suddetti dati”* (punto 4 della *check list*); al riguardo, gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto al Gestore del SII di effettuare le necessarie verifiche e in data 23 ottobre 2018 quest'ultimo ha comunicato che Asec risulta al riguardo adempiente;
- alla luce di quanto sopra, Asec risulta avere violato l'articolo 1 della deliberazione 434/2017/R/gas, l'articolo 22 del TISG, l'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com e l'articolo 2, comma 2, della deliberazione 850/2017/R/gas.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di

ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Asec;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento del SII; per quanto riguarda la durata delle condotte contestate, anche all'esito delle ulteriori verifiche effettuate dagli Uffici dell'Autorità in collaborazione con il Gestore del SII: a) la condotta consistente nel mancato invio dei dati di misura periodici (articolo 1 della deliberazione 434/2017/R/gas) risulta posta in essere fino al mese di settembre 2018, atteso che Asec ha iniziato a trasmettere i suddetti dati di misura al SII a partire dal mese di ottobre 2018; b) il mancato invio delle informazioni relative al CA_{PdR} ed al profilo di prelievo standard di ciascun PdR servito (articolo 22, commi 1 e 2, del TISG) risulta persistere, dal momento che, con riferimento agli adempimenti per l'anno 2018, alla data del 23 ottobre 2018 risulta un invio parziale di tali flussi informativi (relativi a 8.149 PdR a fronte di oltre 40.000 PdR serviti), mentre non risulta alcun invio di flussi informativi in ordine agli adempimenti per l'anno 2017; c) la condotta inerente al mancato invio dei flussi di misura al SII in occasione della voltura (art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com) risulta persistente, poiché dai dati comunicati dal SII a fine settembre 2018 Asec ha iniziato ad inviare i dati di misura delle volture con il flusso previsto dalle Specifiche Tecniche del Gestore del SII, sia pure solo per alcune pratiche di voltura; d) la condotta relativa al mancato invio dei dati costituenti il primo popolamento del RCU per tutti i PdR serviti risulta, da comunicazione del Gestore del SII, cessata il 23 luglio 2018;
 - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, Asec si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, è stata sanzionata con deliberazioni VIS 38/11 e 198/2013/S/gas, per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale e

con deliberazione 638/2017/S/gas, per violazione in materia di pronto intervento gas;

- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2016, è pari a 10.961.950,00 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 135.000 (centotrentacinquemila).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere – mediante l'adempimento dei citati obblighi e l'eliminazione delle conseguenze delle condotte, di cui in particolare ai precedenti punti sub b) e c) – costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Asec S.p.A. per l'accertamento delle violazioni in materia di Sistema Informativo Integrato nei termini di cui in motivazione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 135.000 (centotrentacinquemila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al successivo punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di

- irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) e la previa cessazione delle condotte contestate – che dovranno essere comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it – determinino, ai sensi dell’art. 5, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. k) e dell’art. 14, comma 3, dell’Allegato A, del punto 1.7 dell’Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento ad Asec S.p.A. (partita iva 03542180876) mediante PEC all’indirizzo info@pec.asec.ct.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell’Autorità www.arera.it.

21 dicembre 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro